


COMUNE DI BRINDISI



REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera di C.C. n. 39 del 24/04/2021

Modificato con delibera di C.C. n. 1 del 28/01/2022

Modificato con delibera di C.C. n. 39 del 31/05/2022

Modificato con delibera di C.C. n. 117 del 21/12/2023

INDICE

| | |
|---|----|
| Regolamento..... | 5 |
| per l'accertamento e la riscossione..... | 5 |
| delle entrate ordinarie comunali..... | 5 |
| TITOLO I..... | 6 |
| CAPO I..... | 6 |
| Disposizioni Generali..... | 6 |
| Art. 1..... | 6 |
| Oggetto e finalità del regolamento..... | 6 |
| CAPO II..... | 6 |
| Entrate Ordinarie Comunali..... | 6 |
| Art. 2..... | 6 |
| Individuazione delle entrate ordinarie..... | 6 |
| Art. 3..... | 6 |
| Forme di gestione delle entrate..... | 6 |
| Art. 4..... | 7 |
| Regolamenti per tipologie di entrate..... | 7 |
| Art. 5..... | 7 |
| Determinazione di canoni, prezzi, tariffe delle entrate comunali..... | 7 |
| Art. 6..... | 7 |
| Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni..... | 7 |
| CAPO III..... | 7 |
| Gestione delle entrate ordinarie comunali..... | 7 |
| Art. 7..... | 7 |
| Soggetti responsabili delle entrate ordinarie comunali..... | 7 |
| Art. 8..... | 8 |
| Modalità di pagamento delle entrate ordinarie comunali..... | 8 |
| Art. 9..... | 8 |
| Attività di verifica e controllo..... | 8 |
| Art. 10..... | 8 |
| Omissione e ritardo dei pagamenti..... | 8 |
| Art. 11..... | 9 |
| Dilazione di pagamento..... | 9 |
| Art. 12..... | 10 |
| Poteri ispettivi..... | 10 |
| CAPO IV..... | 10 |
| Riscossione coattiva..... | 10 |
| Art. 13..... | 10 |
| Forme di riscossione..... | 10 |
| Art. 14..... | 11 |
| Procedure..... | 11 |
| Art. 15..... | 11 |
| Abbandono del credito..... | 11 |
| Regolamento..... | 12 |
| per l'accertamento e la riscossione..... | 12 |

| | |
|--|----|
| delle entrate tributarie..... | 12 |
| TITOLO II..... | 13 |
| CAPO I..... | 13 |
| Disposizioni Generali..... | 13 |
| Art. 16..... | 13 |
| Oggetto e finalità del regolamento | 13 |
| Art. 17..... | 13 |
| Definizione delle entrate | 13 |
| Art. 18..... | 13 |
| Regolamentazione delle tipologie di entrate | 13 |
| Art. 19..... | 13 |
| Determinazione delle aliquote e delle tariffe | 13 |
| Art. 20..... | 14 |
| Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni | 14 |
| CAPO II..... | 14 |
| Gestione delle entrate tributarie | 14 |
| Art. 21..... | 14 |
| Forma della gestione delle entrate tributarie | 14 |
| Art. 22..... | 14 |
| Soggetti responsabili delle entrate tributarie..... | 14 |
| Art. 23..... | 14 |
| Affidamento a terzi della gestione delle entrate tributarie | 14 |
| Art. 24..... | 15 |
| Attività di verifica e controllo | 15 |
| Art. 26..... | 16 |
| Sanzioni tributarie - Principi generali | 16 |
| Art. 27..... | 16 |
| Interpello del contribuente | 16 |
| CAPO III | 16 |
| Riscossione e pagamento delle entrate tributarie | 16 |
| Art. 28..... | 16 |
| Modalità di pagamento delle entrate tributarie | 16 |
| Art. 29..... | 17 |
| Forme di Riscossione | 17 |
| Art. 30..... | 17 |
| Omessa presentazione delle denunce o comunicazioni o dichiarazioni..... | 17 |
| Art. 31..... | 18 |
| Ritardati od omessi versamenti, interessi..... | 18 |
| Art. 32..... | 19 |
| Procedimento di irrogazione delle sanzioni e degli interessi | 19 |
| Art. 33..... | 19 |
| Concorso di violazione e continuazione ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 novellato dal D.Lgs. n. 158/2015 | |
| Art. 34..... | 20 |
| Limiti all'applicazione del cumulo giuridico e continuazione in caso di mediazione e conciliazione giudiziale..... | 20 |
| Art. 35..... | 20 |

| | |
|--|----|
| Cumulo dell'isituto della recidiva con la continuazione | 20 |
| Art. 36..... | 20 |
| Principi in materia di compensazione delle somme a debito con le somme a credito | 20 |
| Art. 37..... | 21 |
| Compensazione nell'ambito dello stesso tributo | 21 |
| Art. 38..... | 21 |
| Compensazione tra tributi diversi | 21 |
| Art. 39..... | 22 |
| Sospensione dei rimborsi e compensazione ex art. 23 del D.lgs. n° 472/1997 (compensazione legale)..... | 22 |
| Art. 40..... | 22 |
| Rimborsi..... | 22 |
| Art. 41..... | 22 |
| Dilazioni di pagamento | 22 |
| Art. 42..... | 23 |
| Pagamento e riscossione di somme di modesto valore | 23 |
| Art. 43..... | 23 |
| Cause di non punibilità..... | 23 |
| Art. 44..... | 23 |
| Ravvedimento..... | 23 |
| CAPO IV | 24 |
| Attività contenziosa e strumenti deflativi..... | 24 |
| Art. 45..... | 24 |
| Contenzioso..... | 24 |
| Art. 46..... | 25 |
| Autotutela..... | 25 |
| CAPO V | 25 |
| Accertamento con adesione..... | 25 |
| Art. 47..... | 25 |
| Finalità della definizione dell'accertamento con adesione | 25 |
| Art. 48..... | 25 |
| Ambito di applicazione | 25 |
| Art. 49..... | 26 |
| Responsabile del procedimento..... | 26 |
| Art. 50..... | 26 |
| Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio | 26 |
| Art. 51..... | 27 |
| Contenuti dell'invito a comparire | 27 |
| Art. 52..... | 27 |
| Attivazione del contraddittorio con il contribuente..... | 27 |
| Art. 53..... | 27 |
| Istanza ad iniziativa del contribuente a seguito di avviso di accertamento..... | 27 |
| Art. 54..... | 27 |
| Atto di accertamento con adesione..... | 27 |
| Art. 55..... | 28 |
| Perfezionamento della definizione | 28 |
| Art. 56..... | 28 |

| | |
|---|----|
| Effetti della definizione | 28 |
| Art. 57..... | 28 |
| Riduzione della sanzione..... | 28 |
| CAPO VI..... | 29 |
| Disposizioni finali e transitorie | 29 |
| Art. 58..... | 29 |
| Il Dirigente del Settore Tributi | 29 |
| Art. 59..... | 29 |
| Norme transitorie..... | 29 |
| Art. 60..... | 29 |
| Norma di rinvio | 29 |

**Regolamento
per l'accertamento e la riscossione
delle entrate ordinarie comunali**

TITOLO I

CAPO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente titolo contiene la disciplina generale delle entrate comunali, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18-08-2000 n. 267 e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 e in ogni altra disposizione di Legge in materia.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e di gestione del patrimonio in particolare.
4. Il reperimento delle risorse patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico del bilancio del Comune.

CAPO II

Entrate Ordinarie Comunali

Art. 2

Individuazione delle entrate ordinarie

1. Costituiscono entrate ordinarie comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento le entrate patrimoniali, ivi compresi canoni, proventi per l'uso di beni comunali e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Le entrate ordinarie comunali sono costituite da:
 - rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
 - proventi dei servizi pubblici;
 - corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
 - canoni di uso;
 - a carattere produttivo;
 - oneri concessori;
 - qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

Art. 3

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di istruttoria, controllo e recupero crediti, scegliendo tra una delle forme previste dalla legislazione vigente.

Art. 4

Regolamenti per tipologie di entrate

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo Regolamento, la gestione di ogni singola entrata patrimoniale può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata, approvati non oltre il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine sopra indicato, esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 5

Determinazione di canoni, prezzi, tariffe delle entrate comunali

1. L'approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici è disposta dalla Giunta e costituisce atto propedeutico ai fini dell'approvazione del Bilancio. E' fatta salva la possibilità di incremento delle tariffe e dei prezzi pubblici, in corso d'esercizio, al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
2. L'istituzione e la disciplina generale delle tariffe dei servizi e della fruizione dei beni è adottata dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui ai precedenti commi non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo si intendono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore

Art. 6

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione dei canoni, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 5.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla Legge, successivamente alla entrata in vigore dei Regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedono apposita disciplina, si intendono direttamente applicabili, salvo che l'Ente, con modifica regolamentare, inserisca espressa esclusione della previsione di Legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.
3. Salvo diversa disposizione di Legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 1 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in vigore.

CAPO III

Gestione delle entrate ordinarie comunali

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate ordinarie comunali

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse curando tutte le operazioni utili a tal fine, comprese l'attività istruttoria di controllo, verifica e recupero del credito, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dall'art. 179 del decreto legislativo n.267/2000.
3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la documentazione di cui al precedente comma è inviata, entro il medesimo termine, al funzionario responsabile del servizio al quale, secondo il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è attribuito il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.
4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 8

Modalità di pagamento delle entrate ordinarie comunali

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti mediante:
 - versamento diretto alla Tesoreria comunale;
 - versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune- Servizio Tesoreria;
 - disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria comunale;
 - PagoPA.

Art. 9

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico dell'utente, nelle norme di Legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In particolare, il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di Legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste nel titolo V del decreto legislativo n. 267/2000, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs.446/97.
6. Il funzionario responsabile può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.
7. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Peg ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art. 10

Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizione previsti per ciascuna tipologia di entrata.
3. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
5. Gli atti indicati nei precedenti comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, tramite pec.
6. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla

notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 11

Dilazione di pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti.
2. La rateizzazione può essere concessa solo se comprensiva di tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti non ricompresi in rateazione attive.
3. In presenza di rateazioni decadute, al fine di poter richiedere una ulteriore rateazione di atti non ricompresi nella predetta rateazione decaduta è necessario saldare le vecchie rate non regolarizzate ma scadute alla data di richiesta della nuova rateazione.
4. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni di pagamento di singole rate od importi già dilazionati.
5. Le somme complessivamente dovute possono essere versate anche ratealmente, fermo restando il preventivo pagamento della 1^ rata per poter attivare definitivamente la procedura.
6. L'Amministrazione Comunale può consentire, previo atto formale, la rateizzazione ai sensi dell'art. 1, commi dal 796 al 802 della Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 ed in particolare:
 - a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c. da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e. da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f. oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
7. La rata minima non deve essere inferiore ad € 50,00. La stessa disposizione è valida anche nel caso di rateizzazioni di più entrate non aventi natura tributaria. Se l'importo di cui si chiede la rateizzazione è superiore a € 70.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria, rilasciata da Operatore Finanziario iscritto all'albo a norma dell'art. 107 del TUB, o fidejussione bancaria; tale fidejussione deve coprire l'importo totale comprensivo degli interessi ed avere scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La garanzia deve essere intestata al Comune di Brindisi.
8. In ordine alla presentazione di una richiesta di rateizzazione, fino alla risposta formale da parte dell'Amministrazione, il cittadino non decade da alcun diritto e non è sottoposto ad altre sanzioni, rimanendo così sospesa la pratica.
9. In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione.
10. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. Nei casi di opzione per il pagamento rateale delle somme dovute, si applicano sempre gli interessi al tasso legale. Il soggetto interessato dovrà inoltrare al Comune di Brindisi apposita istanza che dovrà contenere:
 - l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito.
11. Gli interessi sono applicati dalla data di presentazione dell'istanza.
12. La dilazione, in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, è prorogabile una sola volta per un ulteriore periodo (fino a un massimo di 72 rate), purché non sia intervenuta decadenza dal beneficio.
13. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore può iscriverne, ove ne ricorrano le condizioni, ipoteca o fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
14. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto e' immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
15. Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:

- qualora siano iniziate le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito;
 - qualora il soggetto interessato abbia verso il comune altri debiti di qualsiasi natura scaduti e non regolarizzati;
 - qualora il soggetto interessato sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio, salvo quanto previsto al precedente comma 3.
16. Il presente articolo si applica a tutte le entrate non tributarie anche se non espressamente previsto nei singoli regolamenti. Diversamente si applica la singola disposizione regolamentare.
- Sono, in ogni caso, fatti salvi i limiti imposti da legislazioni specifiche (a titolo di esempi esaustivi:
- a) quanto prescritto dall'art. 16 commi 1 e 2 del DPR 380/2001 e dell'art. 47 della Legge 457/1978 secondo i quali, in caso di assenza di fidejussione, il titolo edilizio potrà essere rilasciato solo dopo la corresponsione totale – ultima rata – di quanto dovuto a titolo di costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione;
 - b) le previsioni del D.Lgs. n. 50/2016 Testo Unico sugli Appalti in merito alle fidejussioni da rilasciare in sede di concessioni o di anticipo di somme in conto lavori/forniture).

Art. 12

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di Legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

CAPO IV

Riscossione coattiva

Art. 13

Forme di riscossione

1. Decorsi 60 giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi. Le attività di riscossione relative agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dall'Ente o dai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997 e all'art. 1, comma 691, L. 147/2013, a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono regolate dal disposto dell'art. 1, comma 792, L. 160/2019. Gli avvisi per l'accertamento esecutivo patrimoniale devono necessariamente:
 - essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
 - se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
 - contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - contenere l'indicazione del responsabile di procedimento;
 - contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche nel merito, dell'atto in sede di autotutela;
 - indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento;

- indicare l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 150/2011;
 - indicare che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; l'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
 - indicare il soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
 3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 1, comma 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
 4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - il Comune di Brindisi;
 - l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
 5. Il Responsabile dell'entrata patrimoniale individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Art. 14 Procedure

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 10, comma 1. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza vengono iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

Art. 15 Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ad altri accessori, non superi € 30,00 complessivi, salvo quanto diversamente previsto negli specifici regolamenti comunali.
2. L'abbandono del credito, di cui al precedente comma, non si applica qualora si tratti di crediti connessi a una pluralità di obbligazioni periodiche.

**Regolamento
per l'accertamento e la riscossione
delle entrate tributarie**

TITOLO II

CAPO I

Disposizioni Generali

Art. 16

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente titolo contiene la disciplina generale delle entrate comunali tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18-08-2000 n. 267 e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 e in ogni altra disposizione di Legge in materia.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e di gestione del patrimonio in particolare.
4. Il reperimento delle risorse patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico del bilancio del Comune.

Art. 17

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di Leggi Statali le quali, in attuazione della riserva di cui all'art. 23 della Costituzione italiana, individuano i tributi di pertinenza comunale, le fatti specie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 18

Regolamentazione delle tipologie di entrate

1. Per ciascun tipo di entrata l'Amministrazione Comunale ha facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, un apposito Regolamento che avrà efficacia a partire dal 01 gennaio dell'anno di approvazione, se non diversamente disposto con Legge statale.
2. Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa Deliberazione di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono *resi* pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale e mediante pubblicazione integrale sul sito Internet della Amministrazione Comunale.

Art. 19

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita Deliberazione in misura tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.
2. Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono stabilite, ai sensi degli arti. 42 e 78 del TUEL approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, con Deliberazione della Giunta Comunale entro i limiti stabiliti dalla Legge per ciascuno di esse e nei termini previsti per l'approvazione dei Bilancio di previsione di ciascuno esercizio finanziario.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le aliquote e le tariffe in vigore.

Art. 20

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei Regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle singole ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di Leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla Legge, successivamente all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedono apposita disciplina, si intendono direttamente applicabili, salvo che l'Ente, con modifica regolamentare, inserisca espressa esclusione della previsione di Legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.
3. Salvo diversa disposizione di Legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 1 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in vigore.

CAPO II

Gestione delle entrate tributarie

Art. 21

Forma della gestione delle entrate tributarie

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del D. Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997:
 - Gestione diretta dell'Ente ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
 - Affidamento mediante convenzione ad Azienda speciale, anche consorti le di cui all'art. 113 bis del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
 - Affidamento mediante convenzione a Società per azioni o a responsabilità limitata o partecipata dal Comune di cui all'art. 113 bis del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, il cui socio privato sia scelto, mediante procedura di gara, tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e D.M. n. 289 del 11/09/2000;
 - Affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997.
2. La forma di gestione mediante affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovata ai sensi e per gli effetti dell'Art. 44 della Legge n. 724 del 24/12/1994.
3. La forma di gestione prescelta per entrate deve corrispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

Art. 22

Soggetti responsabili delle entrate tributarie

1. Sono Responsabili delle singole entrate i Funzionari responsabili del tributo individuati ai sensi degli artt. 54 e 74 del D. Lgs n. 507 del 1993 e art. 4 del D. Lgs n. 504 del 1992 o, per le altre entrate, i responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il Piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate o specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il Responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività di controllo e verifica l'attività di accertamento e sanzionatoria.
3. Per tutte le entrate la riscossione coattiva è affidata al concessionario per la riscossione di cui al D. Lgs n. 112 del 1999 con la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 23

Affidamento a terzi della gestione delle entrate tributarie

1. In caso di affidamento a terzi della gestione delle entrate, le attività di riscossione ed accertamento delle entrate sono effettuate dal Concessionario, che subentra all'Amministrazione Comunale in tutti i diritti ed obblighi attinenti alla suddetta gestione, secondo le modalità stabilite dalla Legge, dai Regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione.

Art. 24

Attività di verifica e controllo

1. I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano puntuale applicazione i Principi stabiliti dalla Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e s.m.i., con esclusione delle disposizioni di cui al Capo III, così come stabilito dall'art. 13, comma 2, della Legge medesima.
3. In particolare, il Responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, deve utilizzare in modo razionale ed efficiente le risorse umane, semplificando le procedure al fine di ottimizzare i risultati.
4. Il Responsabile, prima di emettere i provvedimenti di accertamento sulla base di dichiarazioni che presentano elementi di incertezza chiede, con nota scritta inviata agli interessati, i chiarimenti necessari e la produzione di eventuali documenti mancanti.
5. Il Responsabile, prima di emettere i provvedimenti di accertamento sulla base di dichiarazioni che presentano elementi di incertezza chiede, con nota scritta inviata agli interessati, i chiarimenti necessari e la produzione di eventuali documenti mancanti.
6. I contribuenti rispondono o esibiscono la documentazione richiesta entro i trenta giorni dal ricevimento della domanda, in difetto il Responsabile notifica l'atto di contestazione.
7. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni indicate nei commi 4 e 5 del presente articolo.

Art. 25

Avviso di accertamento

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di Legge, con particolare riferimento all'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019, e deve essere espressamente motivato. Per "accertamento esecutivo tributario" si intende l'atto amministrativo che esplica contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva, riassumendo le caratteristiche di atto impositivo, titolo esecutivo e titolo di precetto, come disciplinato dall'art. 1 commi da 784 a 815 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
2. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente a mani, al solo intestatario, presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune.
4. Gli atti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Gli avvisi di accertamento devono necessariamente:
 - essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
 - se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
 - contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - contenere l'indicazione del responsabile di procedimento;

- contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche nel merito, dell'atto in sede di autotutela;
- indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento;
- indicare l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 472/1997, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'art. 32 del D.Lgs. 150/2011;
- indicare che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; l'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
- indicare il soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Art. 26

Sanzioni tributarie - Principi generali

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di cui ai Decreti Legislativi n. 471,472e 473 del 18 dicembre 1997.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni ed errori dell'Amministrazione stessa.

Art. 27

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Funzionario responsabile dell'imposta di questa Amministrazione, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. La presentazione dell'istanza: non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del Funzionario, scritta e motivata vincola con esclusivo riferimento alla questione alla istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in difformità dalla risposta stessa è nullo.
3. Qualora la risposta del Funzionario non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1 s'intende che il Settore concordi con l'interpretazione o con il comportamento prospettato dal contribuente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'Ufficio entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerne la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'Amministrazione Comunale può rispondere collettivamente con atto del Settore Tributi pubblicato sull'Albo Pretorio e diffuso a mezzo stampa e/o tramite sito internet;
5. Nello spirito di uniformare l'attività degli Uffici, le risposte di cui al comma 2 del presente articolo costituiscono principio guida per il trattamento di identiche fattispecie.

CAPO III

Riscossione e pagamento delle entrate tributarie

Art. 28

Modalità di pagamento delle entrate tributarie

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal

regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- versamento diretto alla Tesoreria comunale;
- versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune- Servizio Tesoreria;
- disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria comunale;
- PagoPA.

Art. 29

Forme di Riscossione

1. Le entrate comunali vengono riscosse direttamente e non a mezzo ruolo.
2. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi. Le attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento relativi ai tributi emessi dall'Ente o dai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997 e all'art. 1, comma 691, L. 147/2013, a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono regolate dal disposto dell'art. 1, comma 792, L. 160/2019.
3. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
4. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 1, comma 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
5. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - il Comune di Brindisi;
 - i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
6. Il Funzionario responsabile del tributo individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.
7. Come stabilito dall'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 "A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta".

Art. 30

Omessa presentazione delle denunce o comunicazioni o dichiarazioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia o comunicazione o dichiarazione si applica, commisurata al tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

| TRIBUTO | SANZIONI | IMPORTO MIN. DEL TRIBUTO |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------|
| IMU/TASI | 100% | € 51,64 |
| SMALTIMENTO R.S.U./TARI | 100% | € 51,64 |

2. Se la denuncia o comunicazione o dichiarazione sono infedeli si applica, commisurata al maggiore tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al presente prospetto:

| TRIBUTO | SANZIONI | IMPORTO MIN. DEL TRIBUTO |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------|
| IMU/TASI | 50% | € 51,64 |
| SMALTIMENTO R.S.U./TARI | 50% | € 51,64 |

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui al presente prospetto:

| TRIBUTO | SANZIONI |
|-------------------------|-----------------|
| IMU/TASI | € 51,64 |
| SMALTIMENTO R.S.U./TARI | € 51,64 |

La stessa sanzione di € 51,64 si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta, ovvero per la mancata restituzione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per il tributo si applicano gli interessi moratori nelle misure determinate nel tempo dalla legge per ogni singolo tributo.
7. Per quanto concerne l'Imposta di Soggiorno si applicano le sanzioni ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno.
8. Per quanto concerne il Canone Unico Patrimoniale si applicano le sanzioni ai sensi del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale.

Art. 31

Ritardati od omessi versamenti, interessi

1. Chi non esegue, in tutto od in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato ed al pagamento degli interessi al saggio legale corrente.
2. L'entità degli interessi è determinata nella misura di 1 punto percentuale in più rispetto al tasso di interesse legale.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.
5. Le sanzioni e gli interessi previsti nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ufficio o concessionario diverso da quello competente.
6. Le medesime sanzioni ed interessi si applicano altresì nel caso di compensazione operata dal contribuente in difetto dei suoi presupposti.
7. Per quanto concerne l'Imposta di Soggiorno si applicano le sanzioni ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno.
8. Per quanto concerne il Canone Unico Patrimoniale si applicano le sanzioni ai sensi del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale.

Art. 32

Procedimento di irrogazione delle sanzioni e degli interessi

1. Le sanzioni amministrative e gli interessi sono irrogati dal Responsabile del tributo.
2. Il Responsabile del tributo notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità dei fatti attribuiti al trasgressore degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione di sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'art. Il comma 1 del D.Lgs n. 472/1997 possono definire la controversia con la riduzione di un terzo della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non avvengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs n. 472/1997 possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera atto di irrogazione della sanzione, impugnabile ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs n. 472 del 1997 sempre entro sessanta giorni dalla sua notificazione. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile, qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
5. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con la indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre impugnazione immediata.
6. Qualora siano state proposte deduzioni, il Responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità in ordine alle deduzioni difensive.

Art. 33

Concorso di violazioni e continuazione ex art 12 del D.lgs. n° 472/1997 novellato dal D.lgs.n°158/2015

1. Quando il contribuente commette diverse violazioni della legge fiscale, anche in più annualità, le sanzioni non sono, di norma, sommate, posto che è prevista l'applicazione di una sanzione unica con i criteri individuati dall'art. 12 del D.lgs. n° 472/1997 e s.m.i.
2. Il concorso e la progressione sono istituti giuridici volti a prevedere l'applicazione di un'unica sanzione nelle ipotesi in cui con una sola azione si sono realizzate più violazioni contemporaneamente o perché sia stata violata ripetutamente la stessa disposizione (*concorso*) ovvero perché le violazioni commesse sono legate da un rapporto di consequenzialità logica (*progressione*).
3. Qualora si verificano le diverse situazioni enunciate nello stesso art 12 del D.lgs. n°472/1997, che si riepilogano di seguito, il calcolo della maggiorazione della sanzione risulta essere tra i seguenti massimi e minimi previsti dalla Legge nei seguenti modi:
 - a. **se le violazioni vertono su un unico tributo e sullo stesso periodo d'imposta, il sistema di calcolo è il seguente:**
 - 1) è prevista una sola sanzione (*cumulo giuridico*);
 - 2) la sanzione da considerare nel *cumulo giuridico* è quella relativa alla violazione più grave;
 - 3) in concreto si dovrebbe applicare la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata **da un quarto al doppio**: occorre sottolineare che, ai sensi del settimo comma, la sanzione non può essere comunque superiore a quella derivante dalla somma delle sanzioni previste per le singole violazioni (*cumulo materiale*);
 - b. **se le violazioni vertono su un unico tributo ma sono inerenti a periodi d'imposta diversi, il sistema di calcolo è il seguente:**
 - 1) è prevista un'unica sanzione (*cumulo giuridico*);
 - 2) la sanzione da considerare nel *cumulo giuridico* è quella relativa alla violazione più grave;
 - 3) la sanzione prevista per la violazione più grave può essere aumentata **dalla metà al triplo**;
 - 4) la sanzione da applicare in concreto è quella sub 3) maggiorata **da un quarto al doppio del suo valore**: occorre precisare che, ai sensi del settimo comma, la sanzione non può essere comunque superiore a quella derivante dalla somma delle sanzioni previste per le singole

violazioni (*cumulo materiale*);

- c. **se le violazioni concernono più tributi e sono inerenti allo stesso periodo d'imposta**, il sistema di calcolo è il seguente:
- 1) è prevista un'unica sanzione (*cumulo giuridico*);
 - 2) la sanzione da considerare nel *cumulo giuridico* è quella relativa alla violazione più grave;
 - 3) la sanzione applicata per la violazione più grave **si aumenta di un quinto**;
 - 4) la sanzione da applicare in concreto è quella sub 3) maggiorata **da un quarto al doppio**: occorre ribadire che, analogamente ai casi precedenti, sempre ai sensi del settimo comma, la sanzione non può essere comunque superiore a quella derivante dalla somma delle sanzioni previste per le singole violazioni (*cumulo materiale*);
- d. **se le violazioni rilevano ai fini di più tributi ma sono inerenti a periodi d'imposta diversi** il sistema di calcolo è il seguente:
- 1) è prevista un'unica sanzione (*cumulo giuridico*);
 - 2) la sanzione da considerare *cumulo giuridico* è quella relativa alla violazione più grave;
 - 3) la sanzione prevista per la violazione più grave **si aumenta di un quinto**;
 - 4) la sanzione sub 3) è aumentata **dalla metà al triplo**;
 - 5) la sanzione da applicare in concreto è quella sub 4) maggiorata **da un quarto al doppio**: occorre ribadire che, analogamente al caso precedente, sempre ai sensi del settimo comma, la sanzione non può essere comunque superiore a quella derivante dalla somma delle sanzioni previste per le singole violazioni (*cumulo materiale*).
4. La continuazione è interrotta dalla constatazione della violazione.
5. **Spetta in ogni caso al Funzionario Responsabile del tributo determinare la misura dell'aumento della sanzione da irrogare per ciascuna tipologia di violazione e per ogni singolo caso, previa valutazione di tutti i dati ed elementi in suo possesso, tenendo conto di quanto disposto dal successivo comma 6.**
6. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni (*cumulo materiale*), che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.

Art. 34

Limiti all'applicazione del cumulo giuridico e continuazione in caso di mediazione e conciliazione giudiziale

1. In conformità a quanto disposto dal D.lgs. n°158/2015 nella mediazione e nella conciliazione giudiziale, il cumulo giuridico opera limitatamente alla singola imposta e alla singola annualità, (il che riduce enormemente la sua applicabilità).

Art. 35

Cumulo dell'istituto della recidiva con la continuazione

1. L'istituto della continuazione (ex art. 12 del D.lgs. n°472/1997 e s.mi.) è compatibile con quello della recidiva (ex art. 7, comma 3, del D.lgs. n° 472/1997 e s.m.i.).
2. Nel caso in cui ci si trovi innanzi ad un soggetto per il quale possa trovare applicazione la "*recidiva*" la sanzione base può essere previamente aumentata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e poi, sulla base così determinata, può procedersi al calcolo degli aumenti ex art. 12 del medesimo D.lgs. n°472/1997 novellato dal D.lgs. n°158/2015.

Art. 36

Principi in materia di compensazione delle somme a debito con le somme a credito

1. In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n° 296/2006, nonché dell'art. 8, comma 1, della Legge n°212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.

2. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme derivanti da accertamento esecutivo o ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

Art. 37

Compensazione nell'ambito dello stesso tributo

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - ✓ generalità e codice fiscale del contribuente,
 - ✓ il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - ✓ l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
 - ✓ l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. L'Ufficio Tributi istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare e la trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario-contabile-Tributi. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.
5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Art. 38

Compensazione tra tributi diversi

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - ✓ generalità e codice fiscale del contribuente
 - ✓ il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - ✓ l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
 - ✓ indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
 - ✓ l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui

compensare l'eccedenza del credito.

5. Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza dei crediti da compensare con altri tributi comunali e la trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario contabile. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.

Art. 39

Sospensione dei rimborsi e compensazione ex art. 23 del D.lgs. n° 472/1997 (compensazione legale)

1. Nel caso in cui il Comune accerti il diritto ad un rimborso e nel contempo l'esistenza di un debito di imposta in presenza di atto di contestazione o di provvedimento di irrogazione, procede d'ufficio alla compensazione di tali somme provvedendo al recupero o al rimborso della differenza d'imposta.
2. L'operazione di cui al comma 1 comporta l'adozione, da parte del Responsabile dell'Entrata competente, l'adozione di apposito provvedimento di sospensione e di compensazione, che deve essere notificato ai soggetti interessati (autori della violazione e soggetti obbligati).

Art. 40

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione che deve essere effettuata entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 41

Dilazioni di pagamento

1. Su richiesta dell'interessato può essere concessa la rateizzazione dei crediti tributari riferiti ad annualità arretrate. Per le somme dovute a seguito di provvedimenti di accertamento, il funzionario responsabile del tributo può concedere la rateizzazione delle stesse.
2. Le somme complessivamente dovute, per effetto di atti di accertamento notificati al contribuente, possono essere versate anche ratealmente, fermo restando il preventivo pagamento della 1^a rata per poter attivare definitivamente la procedura.
3. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, così determinate in conformità all'art. 1 c. 796 L. 160/2019:
 - fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
4. La rata minima non deve essere inferiore ad € 50,00. La stessa disposizione è valida anche nel caso di rateizzazioni di diversi tributi. Se l'importo di cui si chiede la rateizzazione è superiore a € 70.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria, rilasciata da Operatore Finanziario iscritto all'albo a norma dell'art. 107 del TUB, o fidejussione bancaria; tale fidejussione deve coprire l'importo totale comprensivo degli interessi ed avere scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La garanzia deve essere intestata al Comune di Brindisi.
5. In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione.
6. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. Nei casi di opzione per il pagamento rateale delle somme dovute, si applicano gli interessi al tasso legale. Il soggetto interessato dovrà inoltrare al Servizio Tributi del Comune apposita istanza, entro e non oltre il termine per la proposizione del ricorso, che dovrà contenere:
 - l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di accertamento/liquidazione, cartella di pagamento, ecc.).

- Gli interessi devono essere applicati dalla data di presentazione dell'istanza. L'entità degli interessi è determinata nella misura di 1 punto percentuale in più rispetto al tasso di interesse legale.
7. La dilazione, in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, è prorogabile una sola volta per un ulteriore periodo (fino a un massimo di 72 rate), purché non sia intervenuta decadenza dal beneficio.
 8. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
 9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto e' immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
 10. Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:
 - qualora siano iniziate le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito;
 - qualora il contribuente abbia verso il comune altri debiti di qualsiasi natura scaduti e non regolarizzati;
 - qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio, salvo che lo stesso contribuente non provveda a saldare le vecchie rate non regolarizzate ma scadute alla data di richiesta della nuova rateazione.
 11. Il presente articolo si applica a tutte le entrate tributarie anche se non espressamente previsto nei singoli regolamenti. Diversamente si applica la singola disposizione regolamentare.
- Sono, in ogni caso, fatti salvi i limiti imposti da legislazioni specifiche (a titolo di esempi esaustivi):
- a) quanto prescritto dall'art. 16 commi 1 e 2 del DPR 380/2001 e dell'art. 47 della Legge 457/1978 secondo i quali, in caso di assenza di fidejussione, il titolo edilizio potrà essere rilasciato solo dopo la corresponsione totale – ultima rata – di quanto dovuto a titolo di costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione;
 - b) le previsioni del D.Lgs. n. 50/2016 Testo Unico sugli Appalti in merito alle fidejussioni da rilasciare in sede di concessioni o di anticipo di somme in conto lavori/forniture).

Art. 42

Pagamento e riscossione di somme di modesto valore

1. Non si procede al rimborso quando l'importo complessivo della somma da rimborsare risulta inferiore ad € 12,00. Per importo complessivo si intende la somma del tributo e degli eventuali interessi;
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta o la tassa da versare è inferiore ad € 12,00;
3. Gli importi da rimborsare o da riscuotere sono arrotondati all'unità di euro.

Art. 43

Cause di non punibilità

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449 del 27/12/1997 è esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

Art. 44

Ravvedimento

1. La sanzione e' ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza¹.

¹ 1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e

CAPO IV

Attività contenziosa e strumenti deflativi

Art. 45 Contenzioso

1. In materia di entrate tributarie, al fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso ai sensi del D.Lgs n. 546/1992, nell'ambito della delega conferitagli dal Sindaco ai sensi dello Statuto del Comune di Brindisi, in merito all'abilitazione ad agire, resistere e rappresentare l'Ente in giudizio, il Dirigente del Settore Tributi, esaminata l'idonea istruttoria del Funzionario responsabile, dispone la resistenza in giudizio o promuove azioni legali a tutela dell'Amministrazione Comunale, eventualmente nominando l'assistenza tecnica un dipendente del Settore Tributi appartenente alla categoria D del CCNL in Vigore ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 546/1992. Ai fini dello svolgimento delle attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'Ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o più entrate o anche per singole fattispecie, di particolare rilevanza giuridica ed economica, e comunque di valore superiore a € 2.600, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge e previo provvedimento motivato del Funzionario responsabile della gestione.
2. In caso di sentenza favorevole alla A.C., con eventuale condanna alla liquidazione delle spese a favore della stessa, si applica, nel caso di assistenza tecnica prestata da Funzionari del Settore Tributi, la tariffa vigente per gli Avvocati con la riduzione del venti per cento degli onorari di Avvocato. Ciascun

degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

1-bis. Abrogato.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. (Comma abrogato, a decorrere dal 20 marzo 2001, dall'art. 7, comma 1, lett. b) decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32).

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

Regolamento disciplinante le singole imposte regola nel dettaglio la concreta applicazione della fattispecie contenuta nel presente comma.

Art. 46 **Autotutela**

1. L'Amministrazione Comunale, con provvedimento del Funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio il Funzionario, sentito il Dirigente del Settore Tributi, prima di attivarsi per l'annullamento di un provvedimento, deve procedere all'analisi dei seguenti fattori:
 - Grado di probabilità di soccombenza dell'A.C. con conseguente condanna dell'Ente al rimborso delle spese di giudizio tenuto conto anche della giurisprudenza consolidata in materia;
 - Valore della lite,
 - Costi amministrativi connessi alla difesa dell'A. C.
3. Al fine di favorire la massima collaborazione con i soggetti passivi, qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario anche in assenza di istanza di parte, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo, nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:
 - Doppia imposizione
 - Errore di persona;
 - Prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - Errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - Sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
 - Errore sul presupposto del tributo.
4. Non si procede all'annullamento per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'A.C., salvo che il giudicato riguardi esclusivamente motivi di ordine fondale (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità ecc.)

CAPO V

Accertamento con adesione

Art. 47

Finalità della definizione dell'accertamento con adesione

1. Il Comune di Brindisi, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 48

Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile

sulla base di elementi certi. Il responsabile del procedimento, quindi, nel predisporre l'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio da inviare al contribuente affinché questi regolarizzi la sua posizione fiscale nei confronti dell'ente impositore, qualora ravvisi che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un'equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.

4. Nell'esaminare la posizione del contribuente occorrerà valutare se vi siano o meno degli spazi che possano giustificare la transazione. Pertanto, non si potrà procedere in tal senso:
 - a) se la questione verte su una tariffa del tributo la cui applicazione è stabilita dalla legge o dal regolamento;
 - b) se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.
5. Il responsabile del procedimento, per aderire all'accertamento con adesione, deve inoltre tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
6. Il responsabile del procedimento, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.
7. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
8. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente limitatamente alle controversie non soggette a procedura di "reclamo-mediazione" di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992 e s.m.i..

Art. 49

Responsabile del procedimento

1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita al funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'art. 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 50

Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. Il procedimento è attivato di norma dal responsabile del procedimento con un invito a comparire, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o notifica eseguita dal messo comunale, o a mezzo PEC.
2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso, fermo restando quanto disciplinato all'art. 41, comma 3, del presente regolamento.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Nel caso in cui il contribuente non si presenti il giorno stabilito nell'invito nella lettera di rinvio di cui al successivo comma 5, il responsabile del procedimento predisponde l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.
5. Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio, può rinviare l'incontro ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.

6. L'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 51

Contenuti dell'invito a comparire

1. Nell'invito a comparire devono essere indicati:
- i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - il tributo oggetto dell'accertamento;
 - gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce;
 - l'accertamento suscettibile di adesione;
 - il responsabile del procedimento o il suo delegato competente alla definizione;
 - il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 52

Attivazione del contraddittorio con il contribuente

1. Nel giorno stabilito per la definizione dell'accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente. Dello svolgimento del contraddittorio è dato atto in un apposito e sintetico verbale che deve riportare:
- i punti di maggiore importanza su cui si è concentrato il dibattito;
 - le motivazioni che sono alla base delle posizioni assunte dall'amministrazione e dal contribuente;
 - la documentazione adottata dal contribuente a sostegno della propria posizione;
 - la data della successiva comparizione, se, per definire l'accordo, occorre il rinvio dell'incontro ad altro giorno.
2. Se non viene raggiunto alcun accordo transattivo, dovrà essere dato atto di tale conclusione nel verbale.

Art. 53

Istanza ad iniziativa del contribuente a seguito di avviso di accertamento

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 50, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta sempre la rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli di pagamento del tributo. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto. Di detta avvenuta presentazione dell'istanza e conseguente sospensione dei termini, vengono messi a conoscenza gli altri coobbligati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica da parte dei messi comunali.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire. Con la formulazione dell'invito a comparire viene attivato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate le disposizioni recate dal Capo V del presente Regolamento.
5. Anche il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, può presentare all'Ufficio Comunale competente, l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 54

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, il responsabile del procedimento redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile del procedimento, di cui all'art. 49 del presente Regolamento.
2. Nell'atto devono essere indicati, separatamente per ciascun tributo:
- gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in

atti

- la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni ed interessi dovuti in dipendenza della definizione le relative modalità di pagamento.

Art. 55

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute, ovvero con il versamento dell'importo della prima rata, unitamente alla prestazione della garanzia di cui al successivo comma 4 del presente articolo.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo le disposizioni di cui all'art. 41 del presente Regolamento.
3. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui al precedente art. 54. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo della data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
4. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento, e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
5. L'Ufficio Comunale competente acquisiti i documenti di cui al comma precedente, rilascia al Contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 56

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 57

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento per omessa o infedele dichiarazione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento), le somme complessivamente dovute, tenendo conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione, in quanto è venuta meno la condizione essenziale per averne diritto, e cioè la formulazione dell'istanza di accertamento.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 58

Il Dirigente del Settore Tributi

1. Al Dirigente del Settore Tributi compete ogni attività di sovrintendenza e coordinamento dei Funzionari responsabili del tributo individuati ai sensi degli artt. 11,54 e 74 del D. Lgs n. 507 del 1993 e art. 11 comma 4 del D. Lgs n. 504 del 1992, titolari delle funzioni individuate nel presente Regolamento, li sostituisce secondo le modalità vigenti in caso di assenza, ed è titolare di potere sostitutivo in caso di loro inerzia con le modalità e i termini previsti dal Regolamento del funzionamento degli Uffici e dei Servizi di questa A.C.

Art. 59

Norme transitorie

1. Per le rateizzazioni richieste dal 1/1/2021 potranno essere adottate le norme previste dal presente Regolamento.
2. È abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento

Art. 60

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.